



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Informativa per la clientela di studio

del 10.01.2018

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Split payment: l'attestato del cliente esclude le sanzioni

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo segnalarLe come ad oggi si sia ancora in attesa del Decreto attuativo del MEF per l'applicazione senza intoppi dello split payment, come ridisegnato, a partire dal 1° gennaio 2018, dal DL 148/2017.

Il D.L. 148/2017 ha disposto:

- con **decorrenza** dal 01/01/2018 e per le operazioni la cui fattura è emessa a partire dalla medesima data
- **l'estensione dell'ambito applicativo** dei soggetti destinatari del regime dello split payment

co. 1	DPR 633/1972, art. 17-ter
lett. oa)	Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
lett. ob)	Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
lett. a)	Società controllate, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 2, C.C., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri
lett. b)	Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), C.C., dalle suddette amministrazioni pubbliche o enti/società di cui alle lettere oa), ob), a) e c);
lett. c)	Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle suddette amministrazioni pubbliche o enti/società di cui alle lettere oa), ob), a) e b);
lett. d)	Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini Iva;



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Nota: l'attuazione delle suddette disposizioni era rinviata ad un apposito D.M. da emanarsi entro 45 giorni decorrenti dal 16/10/2017 (data di entrata in vigore del D.L. 148/2017)

Il suddetto Decreto non è arrivato nei tempi prestabiliti, ma sono stati pubblicati sul sito del MEF, lo scorso 19 dicembre, (www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) degli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione della disposizione.

Il processo inverso rispetto a quanto accaduto in passato, caso in cui il Decreto attuativo rinviava agli elenchi pubblicati dal MEF per l'esatta individuazione dei soggetti tenuti applicazione dello split payment.

Come comportarsi – L'unico riferimento a cui ancorarsi è certamente quello relativo agli elenchi presenti sul sito del MEF. Elenchi che sicuramente non comprenderanno un gran numero di soggetti tenuti all'applicazione della scissione contabile.

Per verificare se il cessionario/committente verso cui dobbiamo emettere fattura è tenuto all'applicazione della scissione contabile:

- in primo luogo è possibile fare la ricerca sul sito del MEF per codice fiscale;
- se la ricerca dà esito positivo, via libera all'applicazione dello split payment senza dubbi; se dalla ricerca non emerge nulla, ci sono a disposizione due vie:
 1. emettere fattura con applicazione dell'IVA, facendo riferimento ai chiarimenti della CM 27/E/2017, secondo la quale non sono applicabili sanzioni ove si sia fatto riferimento agli elenchi del MEF; tuttavia, tali elenchi non sono ancora ufficiali e pertanto si potrebbe incappare nelle censure dell'Agenzia;
 2. chiedere al fornitore l'esimente da responsabilità: richiedere ai cessionari/committenti un certificato che attesti la loro riconducibilità o meno tra i soggetti destinatari dello split payment, ove il cessionario/committente fornisca tale certificazione il cedente/prestatore è tenuto all'applicazione dello split payment.

Distinti saluti